



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno III - n. 1-2008**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**5**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 1-2008  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Il testo, quindi, così come annunciato nel sottotitolo, rende testimonianza, con obiettività, rigore e competenza, di “un dialogo lungo e faticoso”, che ha conseguito esiti di enorme portata; e su questo ragiona, attento ai prodromi e agli sviluppi di una fase dell’attività della Santa Sede molto feconda. Ad arricchimento, inoltre, e merita sottolinearlo, è capace di trasmettere una forte carica di fiducia e un invito all’impegno in positivo (cui l’A. non si è sottratto quando ha cercato e ricevuto l’opportunità di contribuire in prima persona, sia con i soggiorni di studio, sia nelle assisi di livello internazionale, sia nei dibattiti relativi a questi temi che si sono organizzati a più livelli e anche, su sua iniziativa, più volte, nell’Università di Perugia). È questo messaggio aperto e costruttivo credo debba essere inteso come un forte e opportuno incoraggiamento a sviluppare (senza sosta e pur nei mutati contesti politici) la ricerca e la pratica del dialogo, per guadagnare vie di intesa capaci di rimuovere la presente conflittualità diffusa e le contrapposizioni oscurantiste e intolleranti che si dispiegano sino a produrre terrorismo e guerre.

**Flavia Petroncelli Hübler**

F. Botti, *L'eutanasia in Svizzera*, Seminario giuridico della Università di Bologna CCXXXII, Bononia University Press, Bologna, 2007, pp. XII-195.

I progressi ottenuti nel campo medico negli ultimi decenni, dischiudendo scenari assolutamente inediti per le tecniche terapeutiche e permettendo di travalicare i tradizionali confini della medicina, hanno trasformato la morte da fatto istantaneo a processo articolato e prolungato nel tempo. Infatti, di fronte a scenari anamnestico-patologico ritenuti sino a pochi anni or sono di imminente esito letale, i medici oggi dispongono della concreta possibilità di protrarre il

processo biologico vitale del paziente *sine die*, o comunque sino all’insorgere di nuove e diverse patologie o complicanze generatrici di autonomo processo eziologico che causa la morte del paziente, con conseguente rischio di detrimento della dignità umana di quei pazienti che, pur continuando a vivere da un punto di vista strettamente biologico, versano in stato neurovegetativo irreversibile.

Il volume in discorso espone la disciplina giuridica che l’ordinamento svizzero conferisce al fenomeno della eutanasia e delle cd. scelte di fine vita accentando in modo particolare i riverberi di cui è capace il sostrato sociale sulla disciplina normativa in un ambito giuridico in cui il folto ventaglio di diverse soluzioni possibili è fortemente orientato da fattori personali e fideistici. L’analisi del diritto positivo dedicato al problema in discorso è contornata da una ampia trattazione teorica relativa alle fonti del diritto ed al riparto della potestà normativa, con ripetuti riferimenti all’assetto federale del piccolo enclave elvetico ed alla composizione pressoché monolitica della cittadinanza svizzera, ancorché frammita ad una popolazione estremamente eterogenea, nonché ai contributi delle dottrine religiose sviluppatasi sul tema.

Il primo capitolo, *Attività normativa dello Stato e autodisciplina nelle società multiculturali*, con i suoi cinque paragrafi, reca un’introduzione di carattere generale alle problematiche sottese dal pluralismo ideologico che spesso discende dalla eterogeneità della società da governare e dalla frammentazione degli ambiti di operatività territoriale delle norme. L’autrice denuncia la graduale sedimentazione del potere legislativo statale a favore di altri processi normativi, tra i quali evidenzia quello della autoregolamentazione che caratterizza i diversi centri aggregativi dell’uomo, con la conseguente frammentazione e stratificazione di fonti normative non sempre omogenee.

Tale introduzione è seguita dalla indicazione delle norme di diritto positivo che regolano sia l'eutanasia, nelle diverse forme in cui può essere perpretata, sia le scelte di fine vita, sia la figura del procuratore terapeutico, focalizzando a più riprese l'aspetto procedurale imposto dalle norme.

L'autrice avvia il discorso, cui dedica tre capitoli, dall'analisi della Costituzione del 1999, evidenziando che questa, nonostante contenga numerose norme di dettaglio e non si limiti alle enunciazioni di principio, glissa sulla tematica delle scelte di fine vita, accentuando in questo modo il ruolo delle norme di autoregolamentazione e la normativa cantonale, lasciando trasparire il carattere personalistico dell'ordinamento svizzero. L'autrice muove dall'assunto che eutanasia, vita, morte, aborto, glissa e procreazione, siano sul medesimo piano morale e sostiene che l'ordinamento non può esimersi dal rendere una disciplina anche se di autoregolamentazione.

Il testo precisa che la competenza della salute rimessa ai cantoni postula una normativa eterogenea in materia di eutanasia ed analizza con schematicismo giornalistico le diverse fonti di diritto positivo indicando che le uniche norme generali sono ricavabili dal Codice penale, dalle direttive della Accademia Svizzera delle scienze mediche e dal Codice deontologico della Federazione medica elvetica. Dal complessivo impianto normativo emerge che l'assenza del servizio sanitario nazionale riduce l'intervento dello Stato a tutela della salute alla elargizione di fondi a favore dei meno abbienti per il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria; dal Codice penale si evince che la vita è indisponibile solo se la lesione è apportata da terzi mediante induzione o aiuto al suicidio, mentre l'individuo ha piena disponibilità della propria vita se non chiede l'intervento letale altrui; la normativa prodotta dalla Accademia Svizzera delle

scienze mediche, alla quale l'autrice dedica particolare attenzione ritornandovi ripetutamente, consente al medico di non prestare l'assistenza al suicidio, mentre gli impone di subordinare tale assistenza al ricorrere di precise condizioni: quali l'imminente esito infausto di ogni terapia, l'irreversibilità dello stato patologico, la piena capacità di intendere e volere del paziente che chiede il suicidio; il Codice deontologico vieta l'eutanasia attiva e impone l'eutanasia passiva a condizione che la diagnosi sia fatale ed il paziente, vittima di dolori atroci, abbia consapevolezza della richiesta eutanastica. Al procuratore terapeutico, ed alle norme ad esso riferite anche nel progetto di riforma del Codice civile in elaborazione, viene dedicato il quarto capitolo dal quale si ricava che il paziente, anche sotto questo aspetto, può liberamente disporre della propria vita nominando un rappresentante che faccia rispettare le sue volontà nell'ipotesi in cui gli sia impedito di parlare a causa di incidenti o degli aggravamenti improvvisi della patologia; è interessante notare che al rappresentante è possibile conferire anche il potere di decidere autonomamente per il rappresentato nelle ipotesi in cui il quadro patologico non era stato previsto da quest'ultimo.

Il capitolo di chiusura è dedicato all'aspetto culturale e religioso della problematica dell'eutanasia; attraverso l'esposizione della posizione assunta nel dibattito dottrinale dalle confessioni religiose che operano nel territorio l'autrice ritorna e specifica i tratti multietnici della popolazione elvetica e la centralità che l'assetto normativo riconosce all'individuo ed alla sua piena libertà di coscienza.

Dalla lettura del testo nel suo complesso emerge con un certo vigore l'opinione dell'autrice secondo la quale una disciplina legislativa federale dell'eutanasia difficilmente sarebbe conciliabile con l'assetto istituzionale svizzero, ed inoltre

intaccherebbe la centralità dell'individuo e la conseguente piena disponibilità della vita che la normativa territoriale dei singoli cantoni riesce più agevolmente ad assicurare.

Il volume si sforza di fornire una descrizione esaustiva e multidisciplinare delle problematiche sottese al tema dell'eutanasia, debordando verso le diverse scienze giuridiche e sociali coinvolte direttamente od indirettamente nel relativo dibattito. Frammisti alle indicazioni di carattere sociologico circa la struttura variamente composita della popolazione svizzera ed alla centralità che l'ordinamento elvetico riconosce all'uomo, il testo è ricco di riferimenti alla legge straniera (leggi olandesi, belghe, californiane e canadesi), al dibattito legislativo degli ultimi decenni, alle questioni di politica economica dello Stato, assieme ad accenni di filosofia del diritto e precise indicazioni di diritto costituzionale. Probabilmente l'evidente volontà di arricchire il lavoro con contributi spesso eterogenei, non sempre introdotti nelle note concepite senza parsimonia di particolari, paga dazio in termini di fluidità dell'esposizione che, concentrata in pochi capitoli, potrebbe apparire spigolosa e frammentaria.

**Marcello Salemme**

A. De Oto, *Precetti religiosi e mondo del lavoro. Le attività di culto tra norme generali e contrattazione collettiva*, Ediesse, Roma, 2007, pp. 195.

Fin quando il contesto sociale italiano è rimasto contraddistinto da una sostanziale omogeneità quanto a credenze e pratiche di fede, i problemi di tutela della libertà religiosa nell'ambito lavorativo hanno avuto un rilievo del tutto marginale ed episodico, nonostante il peculiare *status* di soggezione del lavoratore dipendente dia vita ad una situazione in grado di innescare potenziali conflitti,

destinati ad interessare i vincoli organizzativi e di comportamento caratteristici del particolare rapporto intercorrente con il datore di lavoro. Il campo in cui è rimasta a lungo prevalentemente confinata la conflittualità, per motivi religiosi, tra lavoratore e datore di lavoro, è stato quello delle «organizzazioni confessionali di tendenza», in cui, per altro, si consuma uno scontro *tutto di carattere ideologico*, indotto dal particolare dovere di fedeltà che in quel caso caratterizza la prestazione lavorativa. Si sono così potute vedere, nelle norme generali riguardanti la libertà religiosa nel rapporto di lavoro – volte in primo luogo a prevenire e a reprimere eventuali condotte discriminatorie – delle garanzie direi quasi *sproporzionate* rispetto alle effettive esigenze di tutela, ritenute dai più astrattamente prospettabili e, di fatto, sino allora, concretamente avvertite.

Il quadro muta radicalmente nell'odierna società, la cui caratterizzazione, sempre più evidente e marcata, in senso multietnico, ci proietta verso scenari di forte eterogeneità culturale e religiosa. Proprio il mondo del lavoro vive per primo l'esperienza di stili di vita e di comportamento quasi del tutto inediti e deve necessariamente fare i conti con le inevitabili nuove tensioni. Dal canto suo, il giurista scopre d'un tratto che le garanzie dettate dal legislatore a tutela della libertà religiosa e contro la discriminazione per motivi religiosi in ambito lavorativo non sono più sufficienti, perché inadatte a realizzare quella mediazione fra contrapposti interessi e bisogni primari del lavoratore, dell'imprenditore e dello stesso cittadino («terzo» fruitore del bene prodotto o del servizio offerto), reclamata dalla complessità della nuova situazione.

Tutto ciò dimostra la straordinaria attualità e problematicità del tema preso in esame da Antonello De Oto nella sua interessante monografia. E spiega anche la preferenza, in essa espressa, per